

STATUTO

ATENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOCRI RC VIA GARIBALDI 209

Numero REA: RC - 193201

Codice fiscale: 02827000809

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" All'atto n. 20677 di Raccolta	
	STATUTO della COOPERATIVA SOCIALE	
	"ATENA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Locri la Società Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata "ATENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	Art. 2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell' Assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - La finalità generale che la Cooperativa intende perseguire è la liberazione integrale della persona umana in tutte le sue dimensioni essenziali, a partire da coloro che hanno meno autonomia e potere, mediante la solidale partecipazione.	
	Per liberazione integrale si intende: sia la liberazione da tutto ciò che impedisce il pieno sviluppo umano, sociale e psicologico di ogni persona, gruppo sociale o popolo; sia la liberazione pedagogica di ogni persona,	

3 di 35

pra menzionate mediante lo svolgimento del servizio di segretariato sociale, l'organizzazione di visite e di incontri di amici e parenti presso le dimore dei soggetti, l'accompagnamento dei soggetti svantaggiati presso uffici o parenti e l'assistenza infermieristica e fisioterapica a domicilio che saranno espletate nelle misure e modalità programmate in rapporto alle esigenze ed al numero degli utenti e nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni; attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze svantaggiate e le istituzioni; attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive, gestione di parchi giochi e ludoteche atte a raggiungere lo scopo sociale; servizi di sostegno e consulenza della famiglia; gestione di asili nido, scuole materne e mense sociali; - gestione di case albergo, case famiglia, strutture educativo-assistenziali residenziali e non; - diffusione e educazione alla prevenzione presso strutture pubbliche, private e a domicilio anche con seminari, convegni e altre forme divulgative; organizzazione e gestione di soggiorni climatici a fini terapeutici; - servizio trasporto scolastico per portatori di handicap; - attività di gestione di aree di sosta e di trasporto di zingari, viaggianti, profughi, e qualsiasi altro gruppo socialmente in condizioni di precarietà; predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti e audiolesi; sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in soggetti non vedenti o audiolesi; attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti destinatari dell'attività sociale, in particolare degli zingari.

La cooperativa svolge inoltre le seguenti attività di cui alla lettera b) del suddetto art. 1 della Legge n. 381 / 91:

	organizzazione e gestione dei servizi per enti pubblici ed aziende private in	
	Global Service;	
	organizzazione e gestione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione e	
	derattizzazione civili ed industriali in edifici pubblici e/o privati, quali uffici,	
	industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture o-	
	spedaliere, sanitarie e socio-assistenziali, asili, istituti scolastici di ogni or-	
	dine e grado, ivi compresi gli istituti universitari di ricerca e formazione, al-	
	berghi, convitti, caserme etc, nonché relativi a beni di natura storica, arti-	
	stica ed archeologica pubblici e privati;	
	organizzazione e gestione di servizi di smaltimento, raccolta e trasporto ri-	
	fiuti(rifiuti solidi urbani, rifiuti ospedalieri, rifiuti tossico-nocivi, speciali e ci-	
	materiali, fanghi), raccolta differenziata, spurgo pozzetti, servizio di auto-	
	spurgo, ispezioni fognarie, bonifica ambientale, decoibentazione da amian-	
	to;	
	gestione aree e locali pubblici(parcheggi, parchimetri, locali pubblici e im-	
	pianti sportivi, discariche e mattatoi;	
	progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione segnaletica strada-	
	le, impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici;	
	progettazione, realizzazione e manutenzione impianti elettrici e termoi-	
	draulici;	
	organizzazione e gestione convegni e fiere;	
	gestione e servizio mense aziendali, ristorazione collettiva e catering, for-	
	nitura e gestione distributori automatici bevande e prodotti liofilizzati per	
	bevande;	
	servizi turistici, prenotazioni alberghieri, tour-operatur, organizzazioni	

	viaggi e soggiorni turistici, servizio di guida turistica;	
	organizzazione e gestione di servizi ricettivo - alberghieri, servizi di rifaci-	
	mento letti ed accoglienza in alberghi, convitti, caserme, luoghi di cura e	
	collettività in genere;	
	organizzazione e realizzazione di servizi di rigoverno stoviglie attrezzature	
	locali cucine, servizi di apparecchiatura e sparecchiatura tavoli, servizi di	
	trasporto, smistamento e distribuzione pasti preparati da terzi;	
	servizi di lavanderia industriale, sterilizzazione, noleggio biancheria e ma-	
	teriali igienici;	
	assunzione e gestione di lavori ferroviari e pulizia locomotive;	
	organizzazione gestione di servizi di movimentazioni, trasporti e trasferi-	
	menti paziente interni ed esterni ad istituti di cura, riposo, assistenza;	
	gestione di servizi di movimentazione e facchinaggio interni ed esterni,	
	servizi di trasporto di materiale vario (materiale biologico, prodotti farma-	
	ceutici, cartelle cliniche, biancheria etc.) ad ospedali e collettività in gene-	
	re;	
	gestione dei servizi di lettura contatori(acqua, Gas, Metano, luce ecc.)	
	gestione e organizzazione di servizi di portierato, centralino e corrispon-	
	denza;	
	gestione e organizzazione aree e locali pubblici e impianti sportivi, discari-	
	che e mattatoi;	
	trasporto persone, autonoleggio con conducente,	
	gestione di servizi di spazzamento manuale e/o meccanico di aree ester-	
	ne, sgombero neve e spargimento sale, manutenzione programmata, or-	
	dinaria e straordinaria nella aree verdi pubbliche e private quali spiagge a-	

	ree cimiteriali;	
	gestione ed erogazione di servizi cimiteriali quali custodia, portineria, rice-	
	vimento e trasporto salme, servizi di inumazione, tumulazione, esumazio-	
	ne ed estumulazione, raccolta resti e ricollocazione degli stessi in altra se-	
	pol- tura, sistemazione aree campi inumativi, manutenzione ordinaria de-	
	gli impianti, immobili ed aree cimiteriali, pulizia e raccolta di rifiuti cimate-	
	riali;	
	erogazione di servizi di pulizia di aree verdi comprendente la raccolta dei	
	rifiuti ivi rinvenuti;	
	gestione e manutenzione del verde pubblico;	
	servizi di affissione e pubblicità;	
	noleggio attrezzature per manifestazione fieristiche e convegni;	
	noleggio auto, scooter e mountain bike.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra	
	attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le	
	transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobi-	
	liare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli	
	scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finan-	
	ziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'af-	
	fari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e	
	aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefis-	
	sati.	
	ART. 4 - La Società Cooperativa, retta dai principi della mutualità, senza	
	finalità speculative, si propone di richiedere finanziamenti e contributi a	
	Enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	

	La cooperativa potrà inoltre:	
	- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a fa-	
	vore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assi-	
	stenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con	
	partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.	
	La Società aderisce all'U.N.C.I. CALABRIA.	
	Essa non potrà esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico. La	
	cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società co-	
	operativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, racco-	
	gliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'og-	
	getto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di ammini-	
	strazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi	
	dell'art. 2526 del Codice Civile.	
	La Cooperativa potrà anche partecipare alla costituzione di gruppi coope-	
	rativi paritetici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-septies	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il	
	diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla	
	natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di	

lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Possono far parte della Cooperativa soci fruitori, che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla stessa Società nonché soci volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381 / 91, e persone giuridiche e enti pubblici e privati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a una delle sopradescritte categorie.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti rimborsi. Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle norme vigenti.

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-

10 di 35

soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento

	nell'impresa.	
	Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici,	
	in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel secondo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria	
	dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzial-	
	mente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Il provvedimento di ammissione dell'Organo amministrativo in conformità	
	con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello pre-	
	visto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai	
	soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'at-	
	tribuzione dei rimborsi nella forma di aumento del capitale sociale o di e-	
	missione di strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approva-	
	zione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio	

	appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore	
	della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2545 –bis del cod. civ.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale .	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza	
	del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coopera-	
	tori a condizione che, come previsto dal provvedimento di ammissione e	
	dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione pro-	
	fessionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ov-	
	vero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione a-	
	ziendale. Il tal caso l' Organo amministrativo deve comunicare la delibera	
	di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le moda-	
	lità previste dal presente Statuto.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo	
	può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del	
	socio speciale.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione,	
	per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci	

	la-voratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rappor-	
	to di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.	
	Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge,	
	nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di i-	
	na-bilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all' organo amministrati-	
	vo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presen-	
	te Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale compe-	
	tente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del	
	prov-vedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il	
	recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove	
	il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell' esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei	
	con-fronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei	
	re-quisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel ca-	
	so di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai la-	
	vori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa,	
	l'As-semblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano	

	rag-giunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di so-	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecu-	
	zione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei	
	con-fronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla leg-	
	ge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto	
	mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall'articolo 8.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della	
	pre-stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutuali-	
	stici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-	
	saurimento del procedimento di opposizione.	

Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni

	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si	
	sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di e-	
	redi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo ammi-	
	ni-strativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta,	
	con decisione inappellabile.	
	ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei	
	pre-cedenti articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o	
	di-chiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla	
	ri-scossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ri-	
	cevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio del-	

	la parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavo- ratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai con- tratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo ammini- strativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.	
	ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o in- determinato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della co- operativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio as-sente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; sal- vo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipen-denti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	

	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:	
	dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di	
	quote ciascuna di valore nominale di euro 500,00 (cinquecento). Nessun	
	socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore su-	
	peri i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'art.22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle	
	quo-te non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi	
	dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito	
	a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investi-	
	menti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere im-	
	piegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sotto-	
	scritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in	
	più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	

b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione con richie-

21 di 35

	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci	
	sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo	
	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 di-	
	cembre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In difetto di tale ade-	
	sione il versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capi-	
	tolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai	
	fini mutualistici ;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,	
	in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari	
	di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci	
	cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in	
	base alle quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo	
	limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istitu-	
	to nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello del-	
	l'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto	
	sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	

	società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle	
	previsione del 3^ comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione	
	del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative	
	di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per	
	appalti di lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio al-	
	la costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c), d) e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto	
	indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera	
	a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire	
	ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle	
	percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali	
	pre-stazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci	
	sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta	
	della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle tota-	

li. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi)

in alternativa:

1) di distribuirli in denaro o in natura;

2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute

3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) L'Organo Amministrativo;

c) l'organo di controllo o il revisore, nei casi in cui la legge ne preveda l'obbligatorietà oppure quando l'assemblea ne deliberi la nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24 - La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avvi-	
	so di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazio-	
	ne quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movi-	
	mento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati	
	l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi, se nominati.	
	L' Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-	
	lancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammini-	
	stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci	
	qualora nominati o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su pro-	
	posta dell' organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci qualora	
	nominati;	

	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame	
	dall'Organo amministrativo.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od ecce-	
	zionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla	
	chiusura dell' esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere perti-	
	nenti alla particolarità dell' attività della cooperativa e debbono essere det-	
	tagliatamente descritti e giustificati nella nota integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo cre-	
	da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle ma-	
	terie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal-	
	la data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato del-	
	la cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere il-	
	lustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assem-	
	blea che deve discuterli.	
	Art. 26 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,	
	è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'as-	
	semblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualun-	
	que sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto	

	e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti	
	posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione	
	della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà	
	più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei	
	presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Art. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alza-	
	ta di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	Art. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti	
	nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il	
	socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Ammi-	
	nistratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scrit-	
	ta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e con-	
	servate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla so-	
	cietà se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri stru-	
	menti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circola-	
	zione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti fi-	
	nanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.	
	2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote pos-	
	se-dute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno es-	
	sere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e se-	

	guenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	
	Art. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stes-	
	sa, o dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoria-	
	mente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 30 – La Società può essere amministrata alternativamente, su decisio-	
	ne dei soci in sede di nomina:	
	- da un Amministratore unico;	
	-da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, se-	
	condo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	L'Amministratore unico resta in carica per tre esercizi e può essere rieleg-	
	gibile.	
	L'Amministratore unico e' investito dei più ampi poteri per la gestione del-	
	la società. E pertanto può compiere tutti gli atti e le operazioni sia di ordi-	
	naria che di straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quegli	
	atti e di quelle operazioni che la legge e lo Statuto riservano espressamen-	
	te all'Assemblea dei soci.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi per l'Amministratore spetta all'as-	

	sembrea determinare i gettoni di presenza dovuti per la sua attività.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione i mandatari o i desi-	
	gnati delle persone giuridiche possono essere nominati amministratori.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costi-	
	tuita da soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti	
	sono sempre rieleggibili.	
	Nel caso in cui siano stabiliti compensi per gli amministratori spetta all'as-	
	semblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività colle-	
	giale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente,	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chia-	
	mati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della	
	società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può de-	
	legare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni	
	ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una	
	volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da	
	almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un gior-	
	no prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività'; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività' sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni	

	e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè di succursale.	
	Art. 31 In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	Art. 32 - L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui l'amministrazione della Società sia affidata a quest'ultimo organo, hanno la rappresentanza e la firma sociale.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del Consiglio il Presidente può delegare i propri poteri in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con	

speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 33 - La società può nominare, ai sensi dell'art. 2477, primo comma c.c., un organo di controllo o un revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'articolo 2477 cc.

All'organo di controllo è affidata, in mancanza della nomina del revisore, il controllo contabile e la revisione legale dei conti.

Art. 34 - Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per il controllo contabile e per la revisione legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia nelle società a responsabilità limitata e nelle società per azioni in quanto compatibili.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 36 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 37 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto.

Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizio-

ne la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale competente per territorio. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 39 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste dalla legge in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con quelle che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

Firmato Ieritano Rosanna

Firmato Cosimo Raspa

Firmato Avv. Salvatore Federico Notaio

